

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Articolo 1

Durata del servizio

Il servizio avrà la seguente durata: 10 mesi

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Provincia di Roma e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. (D.lgs 6/2007 e D.lgs 113/2007);
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al bando di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle legge n. 123/2007;
- dal D.Lgs 81/2008.

Articolo 3

Specifiche tecniche

Il servizio, oggetto del presente capitolato, riguarda l'affidamento per la durata di cui all'art.1 di un Centro Servizi "attività di tutela dei consumatori della Provincia di Roma", d'ora in poi denominato "Centro".

A) OBIETTIVI E FINALITA'

In particolare il servizio dovrà garantire l'incremento del livello di conoscenza dei cittadini sul funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori, la raccolta delle segnalazioni di disservizi ma anche di proposte e suggerimenti per la loro risoluzione, la promozione dell'educazione dei consumatori al fine di orientare le loro scelte in materia di consumo di beni e la crescita del livello di consapevolezza dei propri diritti, stimolando così un ruolo attivo dei cittadini. Inoltre il servizio dovrà garantire all'Amministrazione una conoscenza continua ed aggiornata delle dinamiche consumeristiche al fine di adeguare ed implementare tutte le misure atte ad assicurare la tutela dei diritti dei cittadini/consumatori e la promozione del consumo consapevole e responsabile di beni e servizi.

B) ATTIVITA'

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto A) dovranno essere garantite le seguenti attività:

a) realizzazione di una rete integrata di n. 3 Sportelli informativi, di orientamento e supporto per i consumatori, garantendone l'apertura dal lunedì al venerdì per un totale complessivo di 25 ore settimanali che saranno articolate dall'Amministrazione in un intervallo compreso tra le ore 09.00 e le ore 18.00;

b) fornire attività di consulenza specifica quando si rendesse necessaria a seguito dello svolgimento delle attività dei tre sportelli.

c) realizzazione e relativo aggiornamento, nel rispetto della normativa sulla privacy, di una banca dati informatizzata con i seguenti contenuti:

1. la normativa del settore
2. la raccolta dei casi trattati,
3. le soluzioni adottate,
4. il materiale informativo prodotto;
5. le FAQ (Frequently Asked Questions);
6. le iniziative realizzate.

d) progettazione, promozione e realizzazione di 2 iniziative, ad apertura e fine lavori, di comunicazione ed informazione sulle tematiche del consumo e della tutela dei consumatori anche in collaborazione con altri enti pubblici e/o privati o associazioni che operano sul territorio. Tali incontri dovranno svolgersi in modo da consentire la partecipazione della utenza. Dei predetti incontri dovrà essere effettuata adeguata pubblicità a cura dell'operatore economico;

e) realizzazione di materiale divulgativo delle attività degli Sportelli dei Consumatori della Provincia di Roma in accordo con l'Ufficio di Direzione "Lotta all'Usura e Tutela dei Consumatori";

f) monitoraggio, analisi e divulgazione dei risultati raggiunti dagli Sportelli nello svolgimento delle proprie attività, anche in termini di soddisfazione degli utenti in accordo con l'Ufficio di Direzione "Lotta all'Usura e Tutela del Consumatore";

g) presentazione dei curricula del personale degli sportelli.

h) progettazione e realizzazione di corsi di formazione specifici e continui del personale degli sportelli sulla gestione del colloquio con l'intento di arricchire le conoscenze e gli strumenti necessari per fornire risposte adeguate alle problematiche espresse dai cittadini;

i) altre attività finalizzate alla diffusione e divulgazione delle problematiche in materia di consumo e di tutela dei consumatori;

C) AMBITI OPERATIVI E SEDI

Le attività di cui alla precedente lettera B) del presente Capitolato saranno espletate presso gli sportelli che hanno sede nei seguenti Centri per l'Impiego, situati nel territorio di Roma e Provincia:

- 1) Sportello presso il Centro per l'Impiego di Roma-Cinecittà: Via Rolando Vignali, 14 - Roma;
- 2) Sportello presso il Centro per l'Impiego di Roma-Primavalle: Via Decio Azzolino, 7 - Roma;

3) Sportello presso il Centro per l'Impiego di Pomezia: Via Pontina Vecchia, 13 - Pomezia

Le sedi saranno dotate a cura dell'Amministrazione Provinciale degli arredi e delle risorse strumentali per lo svolgimento del servizio. Sono altresì a carico dell'amministrazione le spese di utenza (energia elettrica, telefono, linea internet e riscaldamento). La linea internet e le strumentazioni messe a disposizione possono essere utilizzate esclusivamente per i fini di cui al presente bando.

La Provincia di Roma si riserva di disporre in qualsiasi momento una diversa localizzazione delle sedi degli Sportelli, nell'ambito del territorio provinciale.

Articolo 4

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del presente Capitolato. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 5

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente, per la realizzazione del progetto l'Amministrazione Provinciale procederà all'erogazione dei corrispettivi come segue:
 - il 50% dell'importo assegnato per ciascuno degli sportelli dopo cinque mesi dall'inizio previsto dal contratto, dietro presentazione di fattura per il relativo importo, unitamente ad una dettagliata

relazione sull'attività svolta e dell'attestazione di regolare esecuzione dall'avvenuta sottoscrizione del contratto;

- il restante 50% alla conclusione delle attività previste dietro presentazione di fattura, unitamente ad una dettagliata relazione sull'attività svolta e dell'attestazione di regolare esecuzione.

Al termine della durata, di cui all'art. 1 l'affidatario dovrà produrre, altresì una dettagliata relazione finale sull'intero periodo del servizio oggetto del presente capitolato.

4. I pagamenti come definiti al punto 2 devono essere effettuati non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Nel conteggio del predetto termine non sono compresi, e, pertanto, vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione, quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore e quelli imposti dal rispetto della normativa vigente in materia di patto di stabilità e crescita.

5. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 6

Clausole penali

1. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

2. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 7

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Articolo 8

Risoluzione del contratto

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato e incamerando la garanzia di cui all'articolo 14 del Disciplinare di gara, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Articolo 9

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione

alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 10

Proroga

Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara, e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

Articolo 11

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 12

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'[articolo 9](#) del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura co

munque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza, il subappalto non potrà essere successivamente autorizzato;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 2 del disciplinare di gara, nonché la certificazione intestata al subappaltatore di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC);

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

4. E' fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti allo stesso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, il subappaltatore, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. L'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento

temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

10. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Articolo 13

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 14

Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:

- 1) il trattamento dei dati conferiti sarà esclusivamente finalizzato all'espletamento delle procedure di aggiudicazione della gara d'appalto e all'esecuzione del contratto (così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti"), per il tempo necessario;
- 2) i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con l'ausilio di supporti cartacei ed elettronici dal personale dell'Amministrazione Provinciale di Roma, con logiche correlate alla finalità di cui sopra e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- 3) il titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di Roma – via IV Novembre, 119/A-00187 Roma;
- 4) Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento V "Sviluppo economico e promozione del territorio" Dott.ssa Laura Onorati, in Roma - via Nomentana, n. 54. Gli incaricati del trattamento sono i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale in servizio presso l'Ufficio di Direzione "Lotta all'usura e tutela del consumatore" del Dipartimento V; i dipendenti del Servizio 3 dell'Amministrazione Centrale, "Ufficio Gare e Contratti" esclusivamente come supporto negli aspetti procedurali relativi al bando pubblico; i dipendenti della Ragioneria Generale e dell'URP (Ufficio relazioni con il pubblico) per quanto di loro competenza.
- 5) I dati raccolti saranno in parte trattati e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al

pagamento dei corrispettivi e in parte diffusi mediante pubblicazione on line sul sito della Provincia di Roma ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (decreto sulla trasparenza della P.A.) e della L. 190/2012 (legge anticorruzione).

6) Il titolare del trattamento è tenuto a consentire agli interessati, così come definiti dall'art.4, comma 1, lettera i) del Codice della Privacy, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003, secondo cui:

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere da a) a c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7) Esclusivamente per i dati personali trattati nell'espletamento delle attività di cui all'art. 3 comma B) lettere da d) a i), del presente Capitolato si precisa che:

7.1) il contraente sarà designato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003, responsabile del trattamento dei dati per conto della Provincia di Roma;

7.2) il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e gli strumenti definiti dall'Amministrazione Provinciale, quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal d.lgs. 196/2003 e dall'Allegato B al Codice;

7.3) Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali per conto della Provincia relativamente alle specifiche attività di cui sopra. Esso deve provvedere a

nominare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi, ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, compresi gli Amministratori di Sistema, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente dell'Amministrazione responsabile dell'esecuzione del contatto, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

7.4) Il contraente dovrà garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e dovrà effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione Provinciale. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

7.5) Il responsabile del trattamento è tenuto a consentire agli interessati, soggetti a cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento, l'esercizio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

7.6) Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificando periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

7.7) L'amministrazione provinciale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali e delle proprie istruzioni.

7.8) Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'amministrazione provinciale in caso di situazioni o di emergenze.

7.9) Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 14 bis

Tutela dei dati personali – Obblighi del contraente

- 8) Esclusivamente per i dati personali trattati nell'espletamento delle attività di "tutela dei consumatori in senso stretto", di cui all'art. 3 comma B lettere a), b), c), del presente Capitolato, si ricorda che il contraente, in quanto specifico soggetto competente ad espletare tale attività ai sensi della normativa vigente, è "titolare del trattamento dei dati personali", ex articolo 28 del D.Lgs. 196/2003, e che in quanto titolare è obbligato ad effettuare il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti e previsti dal D.Lgs. n. 196/03, inclusa l'adozione delle misure di sicurezza ivi prescritte.
- 9) Relativamente alla creazione di una banca dati di cui all'art. 3 comma B lettera c) del presente capitolato, i dati trattati dal contraente saranno trasferiti all'amministrazione in forma anonima e aggregata ai soli fini di attività e indagini statistiche espletate dalla Provincia.

Articolo 15

Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DELL'UFICIO DI DIREZIONE

"Lotta all'usura e tutela del consumatore"

Dott.ssa Laura Onorati